

FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNIS

REGOLAMENTO 27 febbraio 2025 n. 5

Visto il Titolo IV della Legge 30 settembre 2015 n. 149 (Disciplina dell'attività sportiva);

Visto il Titolo III dello Statuto Federale vigente, deliberato dall'Assemblea Generale in data 18 gennaio 2017;

Il Consiglio Federale della FST emana il seguente Regolamento

REGOLAMENTO DISCIPLINA E GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERAZIONE SAMMARINESE TENNIS

Titolo I
NORME GENERALI
DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 1

(Doveri e obblighi)

Sono soggetti dell'Ordinamento Federale i tesserati della FST nonché i soci/associati dei Circoli e le Associazioni sportive affiliate alla FST (i dirigenti, gli atleti, i medici e il personale sanitario, i tecnici, gli ufficiali di gara, gli amatori, i sostenitori) cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della FST o degli stessi Circoli e Associazioni sportive, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della FST o di Circolo o Associazione sportiva affiliata ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale.

I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti all'osservanza della normativa e degli atti e Regolamenti federali, nonché delle norme della International Tennis Federation (ITF) e Tennis Europe (TE) e devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale sportiva in qualsiasi rapporto di natura agonistica e sociale.

In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento, ove applicabili e non diversamente stabilito dalle norme del presente Regolamento.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare, anche a terzi, notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.

Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinnanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

La disciplina prevista nel presente Regolamento si applica a tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1.

Essi hanno l'obbligo di adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento sportivo sammarinese e di esperire tutti i gradi di giudizio da esso previsti, prima di adire le vie legali ordinarie.

L'ordinamento contenzioso previsto nel presente Regolamento non si applica nei casi di partecipazione di atleti, Circoli o Associazioni sportive, Federazioni a campionati e gare che, pur svolgendosi a San Marino, siano già regolamentate da ordinamenti internazionali o da specifici regolamenti.

Articolo 3

(Responsabilità diretta dei tesserati)

Tutti i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, rispondono delle violazioni delle norme loro applicabili commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo che sia diversamente stabilito.

La qualifica di Dirigente, ai fini della valutazione delle violazioni, è considerata come aggravante.

I Dirigenti, dotati di legale rappresentanza dei Circoli e Associazioni sportive affiliate, sono ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni disciplinari commesse dagli affiliati medesimi.

All'interno degli impianti sportivi di competenza della FST ovvero dove abbiano sede i Circoli o le Associazioni sportive affiliate ovvero ove si svolgano competizioni sportive organizzate dalla FST o da un affiliato, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento e rispondono, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei tesserati, soci o associati.

Articolo 4

(Responsabilità oggettiva)

I Circoli e le Associazioni sportive affiliate sono oggettivamente responsabili, in ordine agli effetti disciplinari, dell'operato dei propri Dirigenti e soci/associati in genere e rispondono dell'operato e del comportamento degli stessi.

Gli affiliati rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico durante le competizioni sportive che si disputano.

Gli affiliati sono presunti responsabili, sino a prova contraria, degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino da persone ad esse estranee.

Articolo 5

(Infrazioni disciplinari)

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni sportive da infliggere sono determinate dagli organi competenti, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto della FST e dal presente Regolamento.

In assenza di specifiche norme del presente Regolamento, gli Organi della Giustizia Sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.

Articolo 6

(Illecito sportivo e obbligo di segnalazione)

Rispondono di illecito sportivo tutti i tesserati della FST nonché i soci/associati dei Circoli e le Associazioni sportive affiliate alla FST (i dirigenti, gli atleti, medici e personale sanitario, i tecnici, gli ufficiali di gara, gli amatori, i sostenitori) cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo della FST o degli stessi Circoli e Associazioni sportive, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di Circolo o Associazione sportiva affiliata ed ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'Ordinamento federale i quali, con qualsiasi mezzo, compiono o consentono che altri compiano, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio.

I soggetti di cui al superiore comma 1 che comunque abbiano, o abbiano avuto, rapporti con chiunque abbia posto o stia per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente, ovvero siano venuti a conoscenza in qualunque modo che altri abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informare immediatamente mediante idonea comunicazione scritta il Consiglio Federale della FST.

Nel caso in cui la segnalazione di illecito risulti manifestamente infondata e/o meramente strumentale ad ottenere un qualsiasi indebito vantaggio, il soggetto segnalante è punito con la sanzione dell'inibizione o della squalifica a tempo determinato per un periodo massimo di un anno e con l'ammenda pecuniaria fino ad €. 1.500,00.

I soggetti di cui al superiore comma 1, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica a tempo determinato per un periodo minimo di tre anni e con l'ammenda pecuniaria fino ad €. 5.000,00.

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che non adempiano all'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica a tempo determinato per un periodo minimo di un anno e con l'ammenda pecuniaria fino ad €. 2.000,00.

Articolo 7

(Dichiarazioni lesive)

Ai tesserati della FST è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, Circoli e Associazioni sportive affiliate della FST e dei suoi organismi. I Circoli e Associazioni sportive sono responsabili, ai sensi dell'art. 4, delle dichiarazioni rese dai propri Dirigenti soci/associati. L'autore della dichiarazione non è punibile se prova la verità dei fatti, qualora si tratti dell'attribuzione di un fatto determinato.

La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità di un organo federale nel suo complesso o di un suo membro, all'autore delle dichiarazioni di cui al comma 1, si applica l'ammenda pecuniaria da €. 250,00 ad €. 1.500,00.

Nella determinazione dell'entità della sanzione si devono valutare: a) la gravità, le modalità e l'idoneità oggettiva delle dichiarazioni, anche in relazione al soggetto da cui provengono, ad arrecare pregiudizio all'organo federale o ad un suo membro; b) la circostanza che le dichiarazioni siano rilasciate da un dirigente o da altro soggetto che abbia la rappresentanza di un Circolo o Associazione sportiva o comunque vi svolga una funzione rilevante; c) la circostanza che le dichiarazioni consistano nell'attribuzione di un fatto determinato e non sia stata provata la verità di tale fatto.

I Circoli e le Associazione sportive affiliate sono punite, ai sensi dell'art. 4, con un'ammenda pecuniaria pari a quella applicata all'autore delle dichiarazioni. Costituisce circostanza

attenuante la pubblica dissociazione dalle dichiarazioni lesive, con fissazione della sanzione anche in misura inferiore al minimo.

Articolo 8

(Comportamenti discriminatori)

I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, che facciano pubblicazione o perpetrazione di atti discriminatori o di denigrazione in maniera diffamatoria per motivi di razza, colore, lingua, religione, sesso, origine territoriale o gruppo etnico sono sospesi dall'attività federale di competenza per tre mesi e il Circolo o Associazione sportiva affiliata interessata viene sanzionata con un'ammenda pecuniaria da €. 500,00 ad €. 2.000,00.

Qualora un soggetto di cui all'art. 1, comma 1, si renda responsabile più volte di atti di cui al presente articolo, lo stesso è passibile di inibizione e/o squalifica a tempo determinato per almeno due anni.

Articolo 9

(Convocazione in una rappresentativa nazionale)

Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali che rifiutano o non rispondono alla convocazione e/o non si mettono a disposizione della FST, ovvero non onorano il ruolo rappresentativo ad essi conferito sono puniti con ammenda pecuniaria da €. 250,00 ad €. 1.500,00 e con sanzione sospensiva e/o inibitiva fino ad un massimo di un anno.

Alle stesse sanzioni soggiacciono gli atleti, i tecnici e i dirigenti federali selezionati per le rappresentative nazionali che, nell'ambito della manifestazione sportiva di cui alla convocazione, assumono comportamenti scorretti o antisportivi nei confronti di altri atleti, tecnici, dirigenti ovvero nei confronti di qualunque soggetto incaricato dall'organizzazione della manifestazione sportiva di riferimento.

Articolo 10

(Rifiuto di assoggettamento ai provvedimenti disciplinari esecutivi)

I tesserati della FST e/o i Circoli e Associazioni sportive affiliate che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari esecutivi, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvi i diversi effetti dell'inosservanza, con la sanzione inibitiva da tre mesi ad un anno.

Articolo 11

(Altre infrazioni)

È soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento qualsiasi altra violazione dei doveri e degli obblighi di cui all'articolo 1 del presente Regolamento nonché dei doveri e degli obblighi espressamente previsti dallo Statuto della FST.

* * *

Titolo II

AZIONE DISCIPLINARE

Articolo 12

(Sanzioni disciplinari)

Il Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. q), dello Statuto della FST, può dar corso all'azione disciplinare nei confronti soggetti dell'Ordinamento Federale di cui al superiore art. 1, comma 1, adottando, se ne ravvisi la responsabilità, a seconda della gravità dell'infrazione, ed applicando in quanto possibile il principio della gradualità, una delle seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) ammenda pecuniaria;
- c) squalifica a tempo determinato;
- d) sospensione ed inibizione;
- e) radiazione.

Le sanzioni di cui al superiore comma 1 del presente articolo, sono applicabili anche a coloro i quali, seppur non risultino più facenti parte dell'Ordinamento Federale ai sensi dell'art. 1, comma 1, si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, di norme e regolamenti federali o di altra disposizione loro applicabile per i fatti commessi in costanza di tesseramento.

Tali sanzioni dovranno essere comunicate agli interessati.

Per i soli punti c), d), e) la comunicazione dovrà altresì essere trasmessa al CONS.

Articolo 13

(Procedimento disciplinare)

Il Consiglio Federale, d'ufficio ovvero in caso in cui riceva notizia di un'infrazione disciplinare commessa da un soggetto di cui all'art. 1, comma 1, provvede, entro dieci (10) giorni, a convocare lo stesso a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna di raccomandata a mani, nella quale gli debbono essere contestati con chiarezza e precisione i fatti in cui è stata ravvisata l'infrazione e debbono essere indicate le norme di cui è supposta la violazione.

La lettera raccomandata deve essere spedita o consegnata al soggetto presso la residenza anagrafica almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Il soggetto deve comparire personalmente dinanzi al Consiglio Federale, facendosi assistere eventualmente da un avvocato di sua fiducia o altra persona dallo stesso delegata. Lo stesso ha facoltà, anche prima della data fissata per la convocazione, di prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti e degli altri elementi probatori del procedimento disciplinare, produrre documenti, indurre testi, chiedere perizie ed altri mezzi di prova, depositare memorie, chiedere un rinvio e addurre ogni altro elemento utile alla sua difesa; se il soggetto non compare, il Consiglio Federale, accertata la regolarità della convocazione, può proseguire il procedimento disciplinare anche in sua assenza.

Una volta svolti tutti gli incumbenti e analizzati tutti gli elementi sottoposti, il Consiglio Federale, ove ritenga che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa, applica la sanzione per essa prevista.

Le deliberazioni concernenti sanzioni debbono essere chiaramente ed esaurientemente motivate e di esse è data immediata comunicazione al soggetto cui sono state applicate mediante le medesime modalità di notifica di cui al primo comma del presente articolo.

Le infrazioni sanzionabili a norma del presente Regolamento, ad esclusione dell'illecito sportivo di cui all'art. 6, si prescrivono in dodici (12) mesi. L'illecito sportivo si prescrive in ventiquattro (24) mesi.

Articolo 14

(Ricorsi. Rinvio alle norme procedurali)

Contro le delibere con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari e ammesso ricorso agli Organi di Giustizia Sportiva secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Le delibere con le quali il Consiglio Federale irroga sanzioni disciplinari, se non sono state impugnate, divengono esecutive dopo la scadenza del termine per il relativo ricorso.

I ricorsi, se tempestivamente interposti, hanno effetto sospensivo sulle delibere del Consiglio Federale con le quali sono state irrogate sanzioni disciplinari.

Articolo 15

(Provvedimenti di clemenza)

I provvedimenti di clemenza applicabili dagli Organi Federali competenti sono i seguenti:

- a) Indulto;
- b) Amnistia;
- c) Grazia.

I provvedimenti di cui ai punti a) e b) sono di competenza del Consiglio Federale.

Solo il Presidente Federale ha la facoltà di concedere la grazia.

L'indulto estingue in tutto o in parte la sanzione disciplinare o la può commutare in altra specie, ma non si estinguono gli altri effetti della sanzione, salvo che il provvedimento di clemenza non disponga diversamente.

L'amnistia estingue la sanzione disciplinare e fa cessare l'esecuzione della stessa e degli effetti accessori.

La grazia può essere concessa, su istanza diretta dell'interessato, per gli stessi principi ed effetti dell'indulto, ma può essere concessa solamente se risulta scontata la metà della sanzione e nei casi di radiazione prima che siano trascorsi cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.

Tali provvedimenti dovranno essere comunicati agli interessati e al Tribunale Sportivo del CONS.

* * *

Titolo III

ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Articolo 16

(Organi della Giustizia Sportiva)

Sono istituiti, presso la FST, gli Organi di Giustizia interna con funzione conciliativa e giudicante, il cui funzionamento è disciplinato dal presente Regolamento in conformità con

quanto stabilito dal Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Consiglio Nazionale del CONS.

Gli Organi di Giustizia Sportiva svolgono le proprie funzioni nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione.

I requisiti per le nomine, le competenze e le relative procedure sono dettate dal presente Regolamento, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di Giustizia Sportiva del CONS.

Sono Organi giudicanti della Giustizia Sportiva:

- a) il Giudice Sportivo, organo monocratico (GS);
- b) la Corte d'Appello Federale, organo collegiale formato da tre membri (CAF);
- c) gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti federali.

Il Consiglio Federale può nominare uno o più Giudici Sportivi supplenti in caso di sostituzione dei titolari per ragioni d'incompatibilità o di inopportunità.

I suddetti Organi hanno sede nella Repubblica di San Marino, presso la sede della FST.

La durata degli incarichi è di un quadriennio olimpico. I membri sono nominati dal Consiglio Federale e possono essere rinominati o sollevati dall'incarico per gravi ragioni in qualsiasi momento dal Consiglio Federale stesso.

Agli organi sopra enunciati compete tutto il contenzioso sportivo e disciplinare interno alla FST, ivi compresa la decisione sui provvedimenti disciplinari emanati dal Consiglio Federale, che può verificarsi nell'ambito di Circoli e Associazioni sportive ad eccezione dei casi in materia di doping la cui giurisdizione è demandata al Tribunale Nazionale Antidoping del NADO San Marino.

I ricorsi e le deliberazioni debbono, a pena di nullità, essere presentati per iscritto e motivati. Nessuno potrà adire le vie legali se non dopo aver esperito, ove necessario, tutti i gradi della giustizia sportiva FST e CONS.

I componenti degli Organi di Giustizia non debbono avere rapporti di lavoro subordinato con la FST o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale.

All'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

Ai membri degli Organi giudiziari spetta un compenso fisso annuale ed un gettone di presenza stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Articolo 17

(Giudice Sportivo)

Il Giudice Sportivo si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà di nominare più supplenti in conformità con quanto stabilito per il Tribunale Sportivo del CONS dall'art. 59, comma 3, della Legge n. 149/2015 sulla Disciplina Sportiva.

Il Giudice Sportivo è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.

Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi della FST, coloro che, in possesso di specifica competenza in ambito legale e ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- avvocati e/o notai iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

I componenti del Giudice Sportivo durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Giudice Sportivo ha competenza, quale organo di Giustizia Sportiva di primo grado, sulle controversie che contrappongono la FST (anche nei suoi singoli organi) a Circoli e/o Associazioni sportive affiliate e/o a singoli tesserati, ovvero che contrappongono Circoli e/o Associazioni sportive affiliate a singoli tesserati, ovvero che contrappongono, tra loro, Circoli e/o Associazioni sportive affiliate o singoli tesserati.

Il Giudice sportivo ha altresì competenza a decidere su ricorsi presentati a fronte dell'emanazione di sanzioni disciplinari emanate dal Consiglio Federale.

La decisione, emessa per iscritto secondo termini e modalità previsti dal presente Regolamento deve essere sempre motivata.

Articolo 18

(Corte d'Appello Federale)

La Corte d'Appello Federale (CAF) è composta da tre membri: un Presidente e due componenti.

Il Consiglio Federale ha facoltà di nominare uno o più supplenti in conformità con quanto stabilito per il Tribunale Sportivo del CONS dall'art. 59, comma 3, della Legge n. 149/2015 sulla Disciplina e Giustizia Sportiva.

I giudici della CAF (Presidente compreso) durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

Il Presidente della CAF deve possedere i medesimi requisiti del Giudice Sportivo.

I membri componenti devono possedere i medesimi requisiti del Giudice Sportivo ovvero, in alternativa, aver ricoperto, per almeno un intero mandato, la carica di Presidente di FSN o di membro del Comitato Esecutivo del CONS.

La Corte d'Appello Federale è giudice di secondo grado interno sui ricorsi presentati avverso le decisioni Giudice Sportivo. Essa interpreta inoltre, su richiesta del Presidente della Federazione, il quale può essere incaricato dal Consiglio Federale, le norme statutarie e le altre norme federali oltre ad esercitare tutte le competenze previste dalle norme federali e demandate dal Consiglio Federale.

La decisione, emessa per iscritto secondo termini e modalità previsti dal presente Regolamento deve essere sempre motivata.

* * *

Titolo IV

PROCEDIMENTO INNANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Articolo 19

(Principi informativi della Giustizia Federale)

Tutti i procedimenti di Giustizia Sportiva, in conformità con la legge vigente, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole

durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo che in secondo grado.

È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.

La costituzione e le competenze degli organi di giustizia sportiva sono demandati al presente Regolamento che ne stabilisce il funzionamento e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile sammarinese, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

La decisione del giudice è pubblica.

Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al CONS per quanto di competenza.

Articolo 20

(Il tentativo di conciliazione tra le parti)

È previsto il tentativo di conciliazione obbligatorio innanzi al Giudice Sportivo quale organo di giustizia federale di prima istanza.

L'udienza di conciliazione dovrà essere fissata nel termine di dieci (10) giorni dal deposito del reclamo.

All'udienza fissata per il tentativo di conciliazione dovrà intervenire un delegato del Comitato Esecutivo del CONS, da esso designato con funzioni di conciliatore.

Dell'udienza fissata per la conciliazione delle parti dovrà essere redatto verbale per iscritto.

In caso di avvenuta conciliazione la controversia si intende definitivamente risolta.

In caso di mancata conciliazione, l'organo di prima istanza assegna alle parti il termine di dieci (10) giorni per dichiarare se intendono sottoporre la controversia all'Arbitrato.

Decorso il termine di cui sopra senza che le parti abbiano entrambe manifestato la volontà di ricorrere all'Arbitrato, l'organo federale adito si pronuncerà nei successivi dieci (10) giorni e si procederà con l'iter di giustizia sportiva previsto dal presente Regolamento.

Articolo 21

(Ricorso all'Arbitrato)

Qualora entrambe le parti dichiarino di voler ricorrere all'Arbitrato nel termine di cui al precedente art. 20, comma 6, l'organo di Giustizia Federale di prima istanza assegna alle parti un ulteriore termine di dieci (10) giorni per la scelta dell'Arbitro di parte.

Decorso detto termine, le parti, nei successivi dieci (10) giorni, dovranno congiuntamente comunicare il nominativo del terzo Arbitro prescelto; qualora entro tale termine le parti non comunichino il nominativo del terzo Arbitro, il Giudice Sportivo dovrà immediatamente darne notizia al Comitato Esecutivo del CONS che provvede d'ufficio alla designazione del terzo Arbitro.

La procedura arbitrale è liberamente stabilita dal Collegio Arbitrale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti. È in facoltà del Collegio Arbitrale assumere prove, sentire testimoni ed effettuare gli eventuali approfondimenti istruttori ritenuti di ragione.

In ogni caso, il Collegio Arbitrale dovrà emettere la propria decisione entro trenta (30) giorni successivi alla sua costituzione, avvenuta ai sensi di quanto stabilito al comma secondo del presente articolo.

Il lodo è inappellabile, salvo i rimedi della giustizia ordinaria.

Articolo 22

(Del reclamo al Giudice Sportivo)

I soggetti interessati possono proporre reclamo avverso i provvedimenti emanati dagli organi della FST ovvero da altro organo di Circolo o Associazione sportiva affiliata ovvero rispetto a qualsiasi atto o fatto che si ritenga lesivo dell'ordinamento sportivo. Il reclamo deve essere inoltrato all'Organo giudicante competente entro sessanta (60) giorni dalla venuta a conoscenza dell'atto che si intende impugnare.

Il ricorso deve essere precedentemente notificato a cura del ricorrente alla parte resistente ed alle eventuali parti contro interessate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cedolino di avvenuto invio, attestante l'inoltro del ricorso, deve essere allegato al ricorso medesimo al momento del deposito presso la Segretaria della FST che, in tal caso, svolge le funzioni di Cancelleria degli Organi di Giustizia Sportiva.

Al reclamo deve essere inoltre allegata la quietanza di pagamento della tassa per il reclamo che verrà rilasciata dalla Cancelleria della FST al momento della ricezione del pagamento. Tale pagamento dovrà essere effettuato prima del deposito del reclamo a pena di irricevibilità del medesimo.

Il reclamo deve contenere: l'indicazione dell'atto contro il quale esso si propone, che deve essere allegato al ricorso stesso, i dati di identificazione delle parti e dei controinteressati, ove vi siano, le motivazioni in fatto ed eventualmente in diritto a sostegno dello stesso, i mezzi di prova documentali e testimoniali di cui il ricorrente intende avvalersi, allegando senz'altro quelli documentali. Il reclamante deve altresì indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.

Entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento del ricorso, la parte resistente e le parti controinteressate possono depositare memorie presso la Cancelleria.

In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite in giudizio, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del procedimento. Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.

Decorso il termine di cui al comma precedente la Cancelleria trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, al Giudice Sportivo che con suo provvedimento fissa nel termine di quindici (15) giorni l'udienza per l'eventuale escussione dei testi ammessi e per la discussione del reclamo. La Cancelleria ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi da loro indicati.

Ogni parte può ottenere copia degli atti e dei documenti allegati al fascicolo.

Nella seduta di discussione, di cui al punto che precede, le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un avvocato di fiducia o altra persona da esse delegata a rappresentarli.

Al termine dell'udienza di discussione il Giudice Sportivo si riserva la decisione che deve essere depositata presso la Cancelleria della FST entro i successivi quindici (15) giorni. La Cancelleria stessa curerà le notifiche del provvedimento alle parti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 23

(Del ricorso alla Corte d'Appello Federale)

La decisione del Giudice Sportivo può essere impugnata innanzi alla Corte d'Appello Federale entro il termine di trenta (30) giorni dalla notifica del provvedimento.

L'appello si propone con il deposito di atto scritto presso la Cancelleria della FST contenente i motivi di doglianza per i quali si intende ricorrere.

All'atto del deposito in Cancelleria del ricorso in appello si deve allegare la quietanza di avvenuto pagamento della somma prevista per il ricorso di secondo grado a pena di irricevibilità dello stesso.

Ricevuto il ricorso in appello, la Cancelleria ne dà immediata comunicazione alle altre parti, avvertendole che, entro i successivi quindici (15) giorni possono depositare memorie. In caso di mancato deposito di memorie le parti si intendono non costituite nel giudizio d'appello, salvo in ogni caso il loro diritto a comparire spontaneamente in ogni momento del processo. Al momento della costituzione, la parte resistente e le parti controinteressate debbono indicare un indirizzo di posta elettronica al quale saranno validamente notificate tutte le successive comunicazioni, ad eccezione della decisione finale.

Non sono ammesse prove nuove.

Decorso il termine di cui al precedente comma quarto, la Cancelleria trasmette il fascicolo, nel quale sono inserite le eventuali memorie, alla CAF che con suo provvedimento fissa nel termine di quindici (15) giorni l'udienza per la discussione del ricorso. La Cancelleria del ne dà avviso alle parti mediante comunicazione a mezzo e-mail agli indirizzi indicati dalle parti. Nella seduta di discussione le parti hanno il diritto di comparire personalmente ed esporre le proprie ragioni anche tramite un avvocato di fiducia o altra persona da esse delegata a rappresentarli.

Al termine dell'udienza di discussione l'organo decidente si riserva la decisione che deve essere depositata presso la Cancelleria entro i successivi quindici (15) giorni.

La Cancelleria curerà le notifiche del provvedimento alle parti del ricorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di secondo grado non sono ammessi ulteriori gravami di giustizia sportiva interna alla FST, salvo ricorso al Tribunale Sportivo del CONS.

Articolo 24

(Astensione e ricusazione)

I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva sono obbligati ad astenersi qualora sussistano gravi ragioni, determinate da rapporti di parentela, affinità, amicizia o inimicizia tra gli stessi e una delle parti o difensori di fiducia di queste nei procedimenti nei quali è chiamato ad esprimersi.

I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva sono parimenti obbligati ad astenersi nel caso in cui abbiano reso consigli, pareri oppure abbiano indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del procedimento nonché per altri conflitti di interesse.

I componenti degli Organi di Giustizia Sportiva possono altresì astenersi qualora sussistano motivi di opportunità idonei a far ritenere compromessa la propria imparzialità e la serenità di giudizio.

Il componente degli Organi di Giustizia Sportiva che dichiara di doversi astenere viene sostituito da uno dei Giudici Sportivi Supplenti su incarico conferito dal Consiglio Federale della FST.

Nelle ipotesi di cui ai commi che precedono, qualora il componente dell'organo della Giustizia Sportiva non si astenga, le parti lo possono ricusare.

La ricusazione di un componente non comporta la ricusazione di tutto l'organo non inficiandone la collegialità.

L'istanza di ricusazione deve essere presentata al Consiglio Federale entro il termine dell'udienza di discussione. L'Assemblea generale della FST nomina apposito giureconsulto, esterno alla stessa, scelto tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Notaio della Repubblica di San Marino che, entro dieci (10) giorni dalla trasmissione degli atti, rilascia parere vincolante sulla ricusazione sottoposta. La decisione viene trasmessa al Consiglio Federale che provvede alla notifica alle parti per il tramite della Cancelleria.

In caso di accoglimento della ricusazione il componente dell'organo di giustizia ricusato verrà sostituito dal Supplente. In caso contrario il procedimento riprenderà regolarmente.

Articolo 25

(Delle quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio)

Le quote cauzionali da versarsi all'inizio di ogni grado di giudizio da parte dei reclamanti e ricorrenti sono stabilite con apposita delibera del Consiglio Federale della FST.

Le somme versate saranno restituite a conclusione dell'iter di giudizio in caso di vittoria nel reclamo o ricorso. Qualora il ricorrente risulti invece soccombente, tali somme saranno trattenute come concorso alle spese di procedimento.

Articolo 26

(Pagamento spese processuali)

L'organo di Giustizia Sportiva competente può condannare, stabilendone l'ammontare, la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, sino ad un massimo di €. 1.000,00 per ogni grado di giudizio, a meno che non ritenga la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione totale o parziale delle spese.

L'organo di Giustizia Sportiva può condannare altresì la parte soccombente alla refusione delle spese legali sostenute dalla controparte, laddove difesa da avvocato di fiducia, sulla scorta dei tariffari forensi in vigore nella Repubblica di San Marino.

Articolo 27

(Norme finali)

Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia Sportiva conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Articolo 28

(Abrogazioni)


È abrogata ogni disposizione in contrasto con le suddette norme regolamentari.

Articolo 29

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno 28 febbraio 2025 fatta salva la ratifica dell'Assemblea Generale della FST e del Consiglio Nazionale del CONS.

Il Presidente



Il Segretario Generale



Nella seduta del 27.02.2025, il Consiglio Federale ha stabilito l'importo delle quote cauzionali, di cui all'art. 25 comma 1, nella misura di €. 800,00 per l'avvio dell'iter del reclamo innanzi al Giudice Sportivo e nella misura di € 500,00 per il ricorso innanzi alla Corte d'Appello Federale.